Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 320

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 23 novembre 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari			L.	60.000
Semestrale	»	»	»	»	32.000
Trimestrale	»	»	»	»	17.000
Annuo	senza supplementi ordinari			L.	46.500
Semestrale	»	»	»	»	24.500
Trimestrale	»	»	»	»	12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che l'Ufficio Inserzioni è stato trasferito da via XX Settembre (Ministero del Tesoro) alla Sede centrale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, piazza Verdi n. 10, telefono n. 8508, ove dovranno essere inviati o consegnati gli avvisi da pubblicare sulla Parte II della « Gazzetta Ufficiale » o sul « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 novembre 1979, n. **589**.
Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche. Pag. 9524

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 1979.
Sostituzione di un componente il consiglio direttivo dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » . . Pag. 9525

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.
Incremento dei ruoli organici del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria e dei ruoli degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici . . . . Pag. 9525

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Balsamil Cornelio », nelle confezioni 10 fiale × 1 cc, 10 fiale × 2 cc, 6 fiale × 5 cc, 10 supposte bambini e 10 supposte adulti e la relativa categoria « Balsamil Chinino Cornelio », nelle preparazioni e confezioni 10 fiale × 2 cc e 10 supposte adulti, della ditta V.I.S., in Padova. (Decreto di revoca n. 5590/R) . . . . Pag. 9526

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Febranina », della categoria supposte, nella confezione 6 supposte adulti e della relativa serie di categoria, nella confezione 6 supposte bambini, della ditta L.I.R.C.A. S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5762/R) . . . . Pag. 9527

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calcistin », della categoria supposte, nella confezione 6 supposte bambini, della ditta Boehringer Biochemia S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5760/R) . . . . Pag. 9527

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Teniarene », nella confezione flacone da 4 compresse da g 0,5, della ditta Euterapica, in Torino. (Decreto di revoca n. 5761/R). Pag. 9528

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Sostituzione di membri effettivi e supplenti nella commissione regionale per l'impiego del Veneto . . Pag. 9528

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Sostituzione del vice presidente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte . . . . Pag. 9528

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina e materie biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Kemisintex S.p.a., in Trezzano sul Naviglio . . . . Pag. 9529

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1979.

Abilitazione alla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa . . . . Pag. 9529

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1979.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte . . . . Pag. 9529

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona . . . . Pag. 9530

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1979.

Concessione alla Banca popolare di Sondrio, società cooperativa a r.l., della facoltà di emettere assegni circolari. Pag. 9530

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Modificazione allo statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano . . . . Pag. 9530

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Malmo . . . . Pag. 9531

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola . . . . . Pag. 9531

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Nomina del presidente del Fondo nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime . . . . Pag. 9531

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Astura », in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 9532

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Inclusione della segreteria del comune di Bagnaria Arsa fra le sedi di classe terza e del comune di Trivignano Udinese fra le sedi di classe quarta . . . . Pag. 9532

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera. Pag. 9532

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Costituzione di una commissione per lo studio dei vantaggi e svantaggi della denominazione in valuta dei contratti di esportazione . . . . Pag. 9533

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.

Regolamento interno per la disciplina dei rapporti tra l'Istituto superiore di sanità e gli studiosi che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche o collaborare a programmi di ricerca . . . . Pag. 9533

ORDINANZA MINISTERIALE 13 novembre 1979.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze da Barcellona, Malaga, Siviglia, Melilla, Navarra e Cordova . . . . Pag. 9534

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Cotonificio triestino, in Gorizia Pag. 9535

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto . . . Pag. 9535

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della ditta Hi-Fi Galactron International Pag. 9535

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Temesa . . . . Pag. 9536

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento . . . . Pag. 9536

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Alfa Gomma . . . . Pag. 9536

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Arti grafiche romane - A.G.R. Pag. 9536

Deliberazione 25 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Manifattura Caprotti . . . . Pag. 9537

Deliberazione 25 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Pandosia . . . Pag. 9537

Deliberazione 25 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Realtur, in Manfredonia . . Pag. 9537

Deliberazione 25 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della crisi aziendale per la ditta Maglificio Ferdinando Pesaro ed altre . . . . Pag. 9538

Deliberazione 25 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della ditta Presotto Rino ad altre . . . . Pag. 9538

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 9539

Ministero della sanità: Elenchi ufficiali delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° luglio 1979 al 30 settembre 1979. Pag. 9540

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Concorso per la nomina di quarantatre agenti di cambio presso la borsa valori di Genova. Pag. 9541

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna . . . . Pag. 9542

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Umbria, Toscana, Lazio e Marche . . . Pag. 9542

Ministero di grazia e giustizia: Avviso di rettifica Pag. 9542

Ufficio medico provinciale di Ravenna: Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Ravenna . . . . Pag. 9543

Ospedali della Bassa Val d'Elsa di Castelfranco di Sotto: Concorso ad un posto di primario cardiologo Pag. 9543

Ospedale civile di Vicenza: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9543

Ospedale « F. Piccoletti - E. Cornelì » di Marsciano: Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale . . . . Pag. 9543

Ospedale di Civitanova Marche: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 9543

Ospedale « A. Businco » di Cagliari: Concorso ad un posto di aiuto medico della divisione di radioterapia e medicina nucleare . . . . Pag. 9543

Ospedale civile di Senigallia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 9543

Ospedali civili di Genova-S. Pier d'Arena: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 9543

Istituti ospedalieri di Trento: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale del centro « Villa Igea ». Pag. 9544

Ospedali riuniti « SS. Annunziata » di Chieti: Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di nefrologia chirurgica . . . . Pag. 9544

Ospedale « Boldrini » di Thiene: Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche e anatomopatologiche . . . . Pag. 9544

Ospedale di circolo di Lecco: Concorso ad un posto di assistente neuroradiologo . . . . Pag. 9544

Ospedale « S. Giacomo d'Altopasso » di Licata:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 9544

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo . . . . Pag. 9544

Ospedale civile del Cadore di Pieve di Cadore: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9544

Ospedale della carità di Bobbio: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale . . . . . . Pag. 9544

Ospedale « E. Agnelli » di Pinerolo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9545

Ospedale della Valle d'Aosta: Unificazione di due concorsi ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologiche e riapertura del termine per la presentazione delle domande . . . . . . Pag. 9545

Ospedale « Umberto I » di Siracusa: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 9545

Ospedale civile « S. Giovanni di Dio » di Crotone: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9545

Ospedale maggiore di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9545

Centro traumatologico ortopedico e di malattie sociali e del lavoro di Torino: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia plastica addetto alla divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati . . . . . Pag. 9545

REGIONI

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, n. **62.**

Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n. 891. Interventi per gli asili-nido . . . . Pag. 9546

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, n. **63.**

Applicazione nella regione Puglia del regolamento numero 78/1054/CEE e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura . . . Pag. 9547

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1979, n. **64.**

Ripresa e sviluppo della molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi lamellibranchi a sviluppo naturale. Provvidenze per la realizzazione di una rete di impianti di depurazione molluschi . . . . . . Pag. 9548

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1979, n. **10.**

Istituzione dei consultori familiari . . . . . Pag. 9549

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1979, n. **11.**

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e successive modifiche, nonchè integrazioni, concernenti il personale addetto all'addestramento professionale agricolo . . . . Pag. 9552

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 novembre 1979, n. 589.
Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979.

Le disponibilità previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, sono elevate, per l'esercizio 1979, di lire 3 miliardi e 300 milioni.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge.

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 750 milioni.

L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge sopraindicata, è destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro.

La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 250 milioni.

Art. 2.

Nella determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono stati autorizzati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115, a contrarre per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, si terrà anche conto degli interessi passivi che ricadono sugli enti medesimi in conseguenza della realizzazione dei mutui successivamente al 31 gennaio 1976, data di decorrenza del loro ammortamento.

Art. 3.

Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per « versione originale italiana », di cui al secondo comma dello stesso articolo 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per « ripresa sonora diretta », di cui al penultimo comma del citato articolo 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la simultaneità della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.

Art. 4.

Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dei film la cui lavorazione inizi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale post-sincronizzazione necessaria per l'approntamento della copia campione, prevista al primo comma del precedente articolo 3, e relativamente ai ruoli principali e secondari, deve essere effettuata dagli stessi interpreti italiani cui i predetti ruoli siano stati affidati.

Dall'obbligo previsto al precedente comma sono esclusi i ruoli principali e secondari i cui interpreti italiani, all'atto del contratto, dichiarino espressamente e motivatamente di rinunziare alla post-sincronizzazione.

Eventuali deroghe a quanto previsto al precedente primo comma possono essere concesse dal Ministero del turismo e dello spettacolo per obiettive motivate esigenze artistiche o produttive, fra le quali anche quelle connesse con l'eventuale accertata indisponibilità dell'interprete, sentita la sottocommissione di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Della sottocommissione di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è chiamato a far parte il rappresentante degli attori di cui alla lettera *o*) dello stesso articolo 3.

Art. 5.

Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa ed i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, il cui onere resta imputato sull'autorizzazione di spesa prevista dalla presente legge.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1979 in L. 67.181.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — D'AREZZO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente il consiglio direttivo dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il nuovo ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia», e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1978, concernente la costituzione del consiglio direttivo dell'ente predetto, per la durata di un quadriennio;

Considerato che, a seguito delle dimissioni presentate dal prof. Luigi Nono — componente del consiglio direttivo, quale membro designato dal consiglio comunale di Venezia — occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico di cui innanzi;

Vista la designazione formulata dal consiglio comunale di Venezia;

Decreta:

Il prof. Maurizio Calvesi è nominato componente del consiglio direttivo dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» in sostituzione del prof. Luigi Nono, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Presidente: COSSIGA

(10022)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incremento dei ruoli organici del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria e dei ruoli degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1078;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per le università, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, recante, tra l'altro, norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente;

Veduto, in particolare, l'art. 10 della legge sopracitata, che prevede l'immissione in ruolo, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge in parola, nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, del personale non medico non di ruolo, assunto a carico del bilancio delle università con rapporto di lavoro subordinato per le esigenze funzionali delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e di cura, ed in servizio alla data del 1° gennaio 1977;

Veduto, altresì, l'art. 13 della suddetta legge numero 808/1977;

Considerato, inoltre, che l'immissione in ruolo del personale di cui trattasi ha luogo previo incremento delle dotazioni dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale avente titolo all'immissione stessa;

Veduti gli allegati «Mod. 5», dai quali risulta la situazione numerica e nominativa, distinta per carriere, del personale non medico non di ruolo assunto dalle Università di Catania, Messina, Napoli, Palermo e Roma per le esigenze funzionali delle locali cliniche ed istituti di ricovero e cura, ed in servizio alla data del 1° gennaio 1977;

Considerato che alla data del 1° gennaio 1976, in applicazione dell'art. 8 della legge n. 766/1973 sopracitata, la consistenza organica complessiva dei seguenti ruoli è stata determinata come segue:

carriera direttiva amministrativa . .	posti	545
carriera di concetto amministrativa . .	»	810
carriera di concetto di ragioneria . . .	»	246
carriera di concetto degli aiuto-bibliotecari	»	905
carriera esecutiva amministrativa . .	»	4.225
carriera direttiva dei tecnici laureati	»	1.602
carriera direttiva degli ingegneri . . .	»	60
carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	»	270
carriera di concetto dei tecnici coadiutori	»	2.236
carriera di concetto dei tecnici dietisti	»	60
carriera di concetto dei tecnici ortottici	»	60
carriera di concetto dei tecnici terapisti della riabilitazione	»	60
carriera di concetto delle ostetriche . .	»	450
carriera esecutiva dei tecnici	»	8.745
carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica	»	534
carriera esecutiva delle infermiere abilitate a funzioni direttive e assistenti sanitarie visitatrici	»	75
carriera esecutiva delle infermiere fornite di diploma rilasciato da una scuola-convitto professionale	»	194
carriera esecutiva degli infermieri . .	»	1.966
carriera ausiliaria dei portantini . . .	»	2.010
operai specializzati (prima categoria) .	»	600
operai qualificati (seconda categoria)	»	600
operai comuni (terza categoria) . . .	»	600

Considerato, inoltre, che alla data del 23 novembre 1977 la consistenza organica del ruolo di carriera ausiliaria dei bidelli risulta essere di n. 6.453 unità;

Ritenuta l'opportunità di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 novembre 1977, la consistenza organica complessiva dei sottoindicati ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione

universitaria, nonchè la consistenza organica complessiva del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, è determinata come segue:

Denominazione ruolo	Consistenza organica al 1-1-1976 (B)	Incremento ex art. 10 legge n. 808/1977 (C)	Nuova dotazione organica complessiva (B+C)
Carriera direttiva amministrativa	545	11	556
Carriera di concetto amministrativa	810	90	900
Carriera di concetto di ragioneria	246	3	249
Carriera di concetto degli aiuto-bibliotecari	905	3	908
Carriera esecutiva amministrativa	4.225	107	4.332
Carriera direttiva dei tecnici laureati	1.602	53	1.655
Carriera direttiva degli ingegneri	60	3	63
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	270	8	278
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	2.236	65	2.301
Carriera di concetto dei tecnici dietisti	60	23	83
Carriera di concetto dei tecnici ortottici	60	4	64
Carriera di concetto dei tecnici terapisti della riabilitazione	60	8	68
Carriera di concetto delle ostetriche	450	53	503
Carriera esecutiva dei tecnici .	8.745	149	8.894
Carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica	534	35	569
Carriera esecutiva delle infermiere abilitate a funzioni direttive e assistenti sanitarie visitatrici	75	48	123
Carriera esecutiva delle infermiere fornite di diploma rilasciato da una scuola convitto professionale	194	335	529
Carriera esecutiva degli infermieri	1.966	1.036	3.002
Carriera ausiliaria dei portantini	2.010	866	2.876
Carriera ausiliaria dei bidelli . .	6.453	82	6.535
Operai specializzati (prima categoria)	600	143	743
Operai qualificati (seconda categoria)	600	226	826
Operai comuni (terza categoria)	600	166	766

Art. 2.

Gli allegati « Mod. 5 », indicati nelle premesse, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Si fa riserva di determinare, con successivo provvedimento, le dotazioni organiche delle singole qualifiche stabilite nelle percentuali delle dotazioni organiche complessive dei relativi ruoli, indicati *sub* art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

Il Ministro della pubblica istruzione
SPADOLINI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1979
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 105

(9983)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Balsamil Cornelio », nelle confezioni 10 fiale × 1 cc, 10 fiale × 2 cc, 6 fiale × 5 cc, 10 supposte bambini e 10 supposte adulti e la relativa categoria « Balsamil Chinino Cornelio », nelle preparazioni e confezioni 10 fiale × 2 cc e 10 supposte adulti, della ditta V.I.S., in Padova. (Decreto di revoca n. 5590/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 15 marzo 1955, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 9831 e 9831/A, la specialità medicinale denominata « Balsamil Cornelio », nelle confezioni 10 fiale × 1 cc, 10 fiale × 2 cc, 6 fiale × 5 cc, 10 supposte bambini e 10 supposte adulti e la relativa categoria « Balsamil Chinino Cornelio », nelle preparazioni e confezioni 10 fiale × 2 cc e 10 supposte adulti, a nome della ditta V.I.S. Farmaceutici di Peggion dott. Angelo e C., con sede in Padova, viale dell'Industria, 54/56, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche per la specialità medicinale indicata in oggetto è stata osservata la presenza, nelle diverse categorie, di componenti di cui non è attualmente dimostrata la validità terapeutica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Balsamil Cornelio », nelle confezioni 10 fiale × 1 cc, 10 fiale × 2 cc, 6 fiale × 5 cc, 10 supposte bambini e 10 supposte adulti e la relativa categoria « Balsamil Chinino Cornelio », nelle preparazioni e confezioni 10 fiale × 2 cc e 10 supposte adulti, registrate rispettivamente ai numeri 9831 e 9831/A in data 15 marzo 1955, a nome della ditta V.I.S. Farmaceutici di Peggion dott. Angelo e C., con sede in Padova, viale dell'Industria, 54/56.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(9062)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Febranina », della categoria supposte, nella confezione 6 supposte adulti e della relativa serie di categoria, nella confezione 6 supposte bambini, della ditta L.I.R.C.A. S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5762/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 7 marzo 1961 e 11 marzo 1968, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 16348/A e 16348/A-1 la categoria supposte, nella confezione 6 supposte adulti e la relativa serie di categoria, nella confezione 6 supposte bambini, della specialità medicinale denominata « Febranina », a nome della ditta L.I.R.C.A. S.p.a. - Laboratorio italiano ricerche chimiche ed affini, con sede in Milano, via Negroli n. 35, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte, nella confezione 6 supposte adulti e della relativa serie di categoria, nella confezione 6 supposte bambini, della specialità medicinale denominata « Febranina », registrate rispettivamente ai numeri 16438/A e 16438/A-1 in data 7 marzo 1961 e 11 marzo 1968, a nome della ditta L.I.R.C.A. S.p.a. - Laboratorio italiano ricerche chimiche ed affini, con sede in Milano, via Negroli, 35.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(9064)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calcistin », della categoria supposte, nella confezione 6 supposte bambini, della ditta Boehringer Biochemia S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5760/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 novembre 1957, con il quale venne registrata al n. 9927/B la categoria supposte, nella confezione 6 supposte bambini, della specialità medicinale denominata « Calcistin », a nome della ditta Boehringer Biochemia S.r.l., con sede in Milano, via S. Uguzzone, 5, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte, nella confezione 6 supposte bambini, della specialità medicinale denominata « Calcistin », registrata al numero 9927/B in data 11 novembre 1957, a nome della ditta Boehringer Biochemia S.r.l., con sede in Milano, via S. Uguzzone, 5.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(9065)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Teniarene », nella confezione flacone da 4 compresse da g 0,5, della ditta Euterapica, in Torino. (Decreto di revoca n. 5761/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 21 gennaio 1963, con il quale venne registrata al n. 20100 la specialità medicinale denominata « Teniarene », nella confezione flacone da 4 compresse da g 0,5, a nome della ditta Euterapica, con sede in Torino, via Moncalvo, 29, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Teniarene », nella confezione flacone da 4 compresse da g 0,5, registrata al n. 20100 in data 21 gennaio 1963, a nome della ditta Euterapica, con sede in Torino, via Moncalvo, 29.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(9059)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Sostituzione di membri effettivi e supplenti nella commissione regionale per l'impiego del Veneto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Veneto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere alle relative modifiche del decreto di costituzione della predetta commissione;

Vista la nota n. 5/02715/III del 16 luglio 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia trasmette la designazione, da parte dell'ente regione del Veneto, dei propri rappresentanti, effettivi e supplenti da chiamare a far parte della commissione regionale per l'impiego del Veneto;

Decreta:

I signori Luigi Tartari e Giuseppe Sbalchiero e i signori Gaetano Pigozzo e Alfredo Tonini, sono nominati, rispettivamente, membri effettivi e membri supplenti della commissione regionale per l'impiego del Veneto, quali rappresentanti della regione, in sostituzione dei signori Nello Beghin e Maurizio Rispoli e dei signori Giuseppe Paliotto e Sergio Vazzoler.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9055)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Sostituzione del vice presidente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Piemonte;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumano la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 4570 del 3 luglio 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino fa presente la necessità di nominare, quale vice presidente della citata commissione il dottor Riccardo Scardino, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Torino, in sostituzione del sig. Andrea Vignolo, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Riccardo Scardino è nominato vice presidente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte, in sostituzione del sig. Andrea Vignolo, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9054)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina e materie biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Kemisintex S.p.a., in Trezzano sul Naviglio.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5366 in data 2 novembre 1974 la ditta Kemisintex S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Edison, 21/23, prodotti chimici usati in medicina, limitatamente alla penicillina per via sintetica, e materie prime biologiche;

Vista la lettera in data 9 aprile 1979, con la quale la regione Lombardia - Ufficio del medico provinciale di Milano, comunica che la ditta è in liquidazione dal 23 giugno 1978 e da quella data ha cessato qualsiasi attività produttiva;

Visto altresì il dispaccio in data 17 aprile 1979, inviato al Ministero della sanità dal comando carabinieri N.A.S., con il quale si conferma che l'officina farmaceutica in questione ha cessato ogni attività e proceduto al licenziamento dei dipendenti;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1235, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Kemisintex S.p.a. l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina e materie biologiche nell'officina farmaceutica sita in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Edison, 21/23, concessa con decreto ministeriale n. 5366 in data 2 novembre 1974.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9277)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1979.

Abilitazione alla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 1° giugno 1979, con la quale la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, ha chiesto ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Pistoia il 1° giugno 1979;

Vista la nota del 12 giugno 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9037)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1979.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Piemonte;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Visto il telestato prot. 6238 del 1° ottobre 1979, con il quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino fa presente la necessità di nominare il comm. Gino Scollica, direttore dell'ufficio medesimo,- presidente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte, in sostituzione del dott. Armando Morciano, collocato a riposo;

Decreta:

Il comm. Gino Scollica è nominato presidente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte, in sostituzione del dott. Armando Morciano, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9586)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona; il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, con il quale è stata modificata la denominazione dell'ente predetto in « Ente autonomo per le fiere di Verona »; i decreti del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, n. 1415, che ne ha approvato il vigente statuto, 4 aprile 1974, n. 241 e 14 dicembre 1976, n. 984, con i quali lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1977, concernente la nomina per un triennio del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la nota n. 51078 in data 1° agosto 1979, con la quale il Ministero delle finanze ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il dott. Gaetano Randazzo in sostituzione del dott. Giuseppe Pallone, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Gaetano Randazzo è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo per le fiere di Verona », in rappresentanza del Ministero delle finanze, in sostituzione del dott. Giuseppe Pallone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(9232)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1979.

Concessione alla Banca popolare di Sondrio, società cooperativa a r.l., della facoltà di emettere assegni circolari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Banca popolare di Sondrio, società cooperativa a r.l., con sede in Sondrio;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 3 luglio 1979;

Decreta:

Alla Banca popolare di Sondrio, società cooperativa a r.l., con sede in Sondrio, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1963 ed alla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9596)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Modificazione allo statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto 11 agosto 1951, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata il 20 aprile 1978 dalla commissione centrale di beneficienza, amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e gestioni annesse;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 6, secondo comma, dello statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, in conformità al seguente testo:

« Il capitale è costituito dalla somma di lire 10.000.000.000 assegnata dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9752)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Malmo.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 345, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 5 luglio 1949, con il quale è stato istituito in Malmo (Svezia) un consolato di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Malmo oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari previste dall'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, limitatamente a:

ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

rilascio di certificazioni, vidimazioni, legalizzazioni;

rinnovo dei passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato caso per caso l'ambasciata d'Italia a Stoccolma;

tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto titolare sono esercitate dall'ambasciata d'Italia a Stoccolma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: MALFATTI

(9484)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 632, con il quale l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola è stato eretto in ente morale ed è stato approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 16 del citato statuto, che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la nomina del presidente nonché quella di un componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del menzionato istituto;

Visti i decreti ministeriali 26 maggo 1976 e 20 novembre 1977, con i quali il consigliere della Corte dei conti dott. Plinio Gallucci e l'ispettore generale dott. Vincenzo Romano sono stati nominati, rispettivamente, presidente e componente effettivo del predetto collegio dei revisori dei conti;

Considerato che il predetto organo è scaduto per compiuto triennio in carica dei suoi componenti;

Vista la lettera in data 6 ottobre 1979, con la quale il presidente della Corte dei conti ha confermato la designazione del consigliere dott. Plinio Gallucci quale presidente del summenzionato collegio dei revisori dei conti;

Ravvisata l'opportunità di disporre la conferma dell'ispettore generale dott. Vincenzo Romano a componente del sopracitato organo;

Decreta:

Articolo unico

Il consigliere della Corte dei conti dott. Plinio Gallucci e l'ispettore generale dott. Vincenzo Romano sono confermati, rispettivamente, presidente e componente effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9236)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Nomina del presidente del Fondo nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1976, con il quale il sig. Enzo Leolini è stato nominato presidente del fondo predetto;

Considerato che, per decorso triennio di durata in carica, occorre procedere alla nomina del presidente del fondo di cui trattasi;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il parere favorevole espresso dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

L'avv. Pasquale Nappi è nominato presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9588)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Astura », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 26 aprile 1979, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Astura », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Astura », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Claudio Pierantoni di Roma in data 16 febbraio 1943, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Salvatore Carrubba ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: PACINI

(9480)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Inclusione della segreteria del comune di Bagnaria Arsa fra le sedi di classe terza e del comune di Trivignano Udinese fra le sedi di classe quarta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto dell'assessorato regionale degli enti locali della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 2064/S.O.3 in data 2 marzo 1979, con il quale è stata dichiarata la cessazione del consorzio per il servizio di segreteria tra i comuni di Bagnaria Arsa-Trivignano Udinese;

Attesa che la popolazione residente nel comune di Bagnaria Arsa è di 3.236 abitanti e quella di Trivignano Udinese è di 1.704 abitanti e che, pertanto, i suddetti comuni devono essere compresi rispettivamente tra le sedi della classe terza e della classe quarta;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I comuni di Bagnaria Arsa e di Trivignano Udinese sono compresi rispettivamente fra le sedi della classe terza e della classe quarta e ad essi è assegnato un segretario comunale o un segretario capo.

Il prefetto della provincia di Udine è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(9592)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Considerato che il presidente della giunta della regione Basilicata ha espresso l'intesa con nota n. 10999 del 10 luglio 1979;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera è sciolta.

Art. 2.

Il rag. Angelo Raffaele Tosto è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera.

Art. 3.

Il prefetto di Matera, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(9746)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Costituzione di una commissione per lo studio dei vantaggi e svantaggi della denominazione in valuta dei contratti di esportazione.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente: « Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero »;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, in legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente: « Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri »;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, contenente: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale »;

Visti, in particolare, l'art. 1 della richiamata legge n. 227 che ha istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica economica estera - CIPES, e l'art. 2 della stessa legge che ha istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni la Sezione speciale per l'assicurazione dei crediti all'esportazione - SACE;

Considerata l'opportunità di instaurare una apposita commissione di studio in materia di commercio con l'estero e, in particolare, sui vantaggi e svantaggi della denominazione in valuta dei contratti di esportazione;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero del commercio con l'estero una commissione con il compito di studiare i vantaggi e svantaggi della denominazione in valuta dei contratti di esportazione.

Art. 2.

Della commissione di studio faranno parte:

il prof. Maria Teresa Salvemini Ristuccia, professore ordinario di economia politica all'Università di Bari, con funzioni di presidente;

il dott. Adalberto Ulizzi, vice direttore del servizio studi della Banca d'Italia, con funzioni di membro;

il dott. Romano Sbardella, primo dirigente, della D.G. valute del Ministero del commercio con l'estero, con funzioni di membro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: STAMMATI

(9483)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.

Regolamento interno per la disciplina dei rapporti tra l'Istituto superiore di sanità e gli studiosi che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche o collaborare a programmi di ricerca.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare il rapporto tra gli studiosi, italiani e stranieri, che vengono accolti nell'Istituto per addestrarsi in particolari tecniche e per collaborare alle ricerche che si svolgono nell'Istituto medesimo;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;

Vista la proposta formulata al riguardo dal comitato amministrativo del predetto Istituto;

Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), ed, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto;

Visto il parere all'uopo espresso dal comitato amministrativo del menzionato Istituto;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1976, che approva il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del ripetuto Istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri, che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e di collaborare alle ricerche dell'Istituto.

Il numero degli ospiti ammissibili per ciascun laboratorio e servizio, è determinato annualmente dal comitato amministrativo dell'Istituto, entro il secondo semestre dell'anno precedente, sentito il consiglio di laboratorio e il consiglio di servizio interessato, nonché il consiglio dei direttori di laboratorio.

Art. 2.

L'ospitalità ha per finalità l'addestramento dell'ospite o la collaborazione del medesimo e non può comunque essere utilizzata per sopperire ad esigenze di funzionamento dell'Istituto nei compiti di controllo. Essa è gratuita e non costituisce di per sé titolo per l'assunzione a posti di ruolo presso l'Istituto.

Art. 3.

Lo studioso che desidera essere accolto come ospite deve riempire apposito modulo indicando in esso, oltre le generalità, l'indirizzo e la nazionalità, anche i titoli di studio, le referenze, l'elenco degli istituti frequentati, le principali ricerche eseguite o i titoli dei lavori pubblicati.

L'ospite deve indicare, inoltre, il campo di ricerche in cui egli si propone di lavorare o con quali tecniche desidera familiarizzarsi. Tale programma, che ha carattere indicativo, deve inserirsi in uno o più programmi del laboratorio o comunque deve essere definito con il direttore di reparto o servizio nel quale l'ospite sarà ammesso a lavorare.

Art. 4.

L'ospitalità viene concessa dal direttore dell'Istituto sulla base del programma previamente definito, ai sensi del precedente art. 3, sentito il consiglio di laboratorio o di servizio interessato.

L'ospitalità ha normalmente la durata di un anno; al suo termine il direttore, sentiti gli organismi di cui sopra, può concedere una proroga per completare gli studi o le ricerche in corso.

In ogni caso l'ospite ha l'obbligo di richiedere, con domanda al direttore, indirizzata alla segreteria per le attività culturali, la proroga dell'ospitalità, al principio di ogni anno solare.

Art. 5.

La concessione e l'eventuale proroga dell'ospitalità verrà comunicata dalla segreteria per le attività culturali all'interessato, al quale non è permesso frequentare l'Istituto prima di aver ricevuto la prescritta autorizzazione ed il relativo tesserino di riconoscimento.

Art. 6.

L'ospite deve rispettare le esigenze del laboratorio o servizio al quale è stato assegnato e frequenta l'Istituto durante l'orario di lavoro ordinario e straordinario.

L'ospite per trattenersi nell'Istituto, per esigenze di ricerca, fuori dell'orario di lavoro, di cui al comma precedente, deve essere autorizzato dal direttore del reparto nel quale lavora.

Art. 7.

Il direttore del servizio o del reparto presso il quale l'ospite è stato accolto, dovrà nella relazione, prevista, rispettivamente, dagli articoli 17 e 18 della legge 7 agosto 1973, n. 519, fornire esplicita indicazione delle ricerche eseguite con la collaborazione dell'ospite medesimo e delle tecniche cui questo è stato addestrato.

I risultati delle ricerche eseguite nell'Istituto non possono comunque costituire oggetto di comunicazione ad accademie, società, congressi o riunioni, né possono venire pubblicati in periodici italiani o stranieri, senza il parere del direttore del laboratorio, nei quali l'ospite lavora, ed il consenso del direttore dell'Istituto.

Art. 8.

A richiesta dell'interessato la segreteria per le attività culturali rilascia apposito attestato di frequenza.

L'ospite ha l'obbligo di comunicare alla segreteria medesima, la cessazione della sua attività nell'Istituto e le ragioni delle eventuali interruzioni.

Non potrà essere rilasciato alcun attestato, comprovante la frequenza nell'Istituto, in caso di mancata ottemperanza a tale disposizione.

Art. 9.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, darà luogo alla decadenza dell'autorizzazione a frequentare l'Istituto.

Art. 10.

L'ospite dovrà essere assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma degli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

La spesa graverà, per l'anno finanziario 1979, sul cap. 4538, del bilancio dello Stato - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità, e per gli anni finanziari successivi, sul corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 11.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10038)

ORDINANZA MINISTERIALE 13 novembre 1979.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze da Barcellona, Malaga, Siviglia, Melilla, Navarra e Cordova.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le proprie ordinanze in data 29 agosto e 16 ottobre 1979, con le quali le provenienze da Barcellona, Malaga, Siviglia, Melilla, Navarra e Cordova (Spagna), sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale la Spagna è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanze del 29 agosto e 16 ottobre 1979 per le provenienze da Barcellona, Malaga, Siviglia, Melilla, Navarra e Cordova (Spagna), perché ridivenute indenni da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10193)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Cotonificio triestino, in Gorizia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia;

Vista la successiva delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stato accertato il proseguimento delle operazioni di ristrutturazione aziendale della predetta società;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Cotonificio triestino di Gorizia;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10073)

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, con sede in Milano, stabilimento di Spoleto (Perugia);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Fonderie Ghisa Spoleto;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, con sede in Milano, stabilimento di Spoleto (Perugia).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10074)

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della ditta Hi-Fi Galactron International.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Hi-Fi Galactron International di Ariccia (Roma);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Hi-Fi Galactron International di Ariccia (Roma);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della ditta Hi-Fi Galactron International di Ariccia (Roma), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della ditta Hi-Fi Galactron International di Ariccia (Roma).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10075)

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Temesa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Temesa, con stabilimento in San Gregorio (Reggio Calabria);

Vista la successiva delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stato accertato il proseguimento delle operazioni di ristrutturazione aziendale della predetta società;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Temesa, con stabilimento in San Gregorio (Reggio Calabria);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Temesa, con stabilimento in San Gregorio (Reggio Calabria), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Temesa, con stabilimento in San Gregorio (Reggio Calabria).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10076)

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti a Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Vista la successiva delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stato accertato il proseguimento delle operazioni di ristrutturazione aziendale della predetta società;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti a Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti a Fossombrone e Pergola (Pesaro), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti a Fossombrone e Pergola (Pesaro).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10077)

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Alfa Gomma.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Alfa Gomma, con sede e stabilimento in San Damiano di Brugherio (Milano);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Alfa Gomma, con sede e stabilimento in San Damiano di Brugherio (Milano);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Alfa Gomma, con sede e stabilimento in San Damiano di Brugherio (Milano), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Alfa Gomma, con sede e stabilimento in San Damiano di Brugherio (Milano).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10078)

Deliberazione 16 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Arti grafiche romane - A.G.R.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arti grafiche romane - A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia (Roma);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Arti grafiche romane - A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia (Roma);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Arti grafiche romane - A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia (Roma), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Arti grafiche romane - A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia (Roma).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10079)

Deliberazione 25 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Manifattura Caprotti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura Caprotti, con sede in Milano e stabilimenti in Albiate e Macherio;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Manifattura Caprotti, con sede in Milano e stabilimenti in Albiate e Macherio;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Manifattura Caprotti, con sede in Milano e stabilimenti in Albiate e Macherio, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Manifattura Caprotti, con sede in Milano e stabilimenti in Albiate e Macherio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10085)

Deliberazione 25 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Pandosia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pandosia, con sede in Milano e stabilimento in Castrovillari (Cosenza);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Pandosia, con sede in Milano e stabilimento in Castrovillari (Cosenza);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Pandosia, con sede in Milano e stabilimento in Castrovillari (Cosenza), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Pandosia, con sede in Milano e stabilimento in Castrovillari (Cosenza).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10086)

Deliberazione 25 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Realtur, in Manfredonia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Realtur di Manfredonia (Foggia) ex Ajinomato Insud;

Vista la successiva delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stato accertato il proseguimento delle operazioni di ristrutturazione aziendale della predetta società;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Realtur di Manfredonia (Foggia) ex Ajinomato Insud;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Realtur di Manfredonia (Foggia) ex Ajinomato Insud, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Realtur di Manfredonia (Foggia) ex Ajinomato Insud.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10087)

Deliberazione 25 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della crisi aziendale per la ditta Maglificio Ferdinando Pesaro ed altre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) ditta Maglificio Ferdinando Pesaro dei F.lli Pesaro S.a.s., con sede e stabilimento in Castel S. Giovanni (Piacenza);

2) S.r.l. L.A.M.A., stabilimento in Napoli;

3) S.r.l. Plastica Flegrea, stabilimento in Arco Felice-Pozzuoli (Napoli);

4) S.p.a. GE.CO.M. - Generale costruzioni macchine, stabilimento in Pozzuoli (Napoli);

5) S.p.a. California Fashion International, con sede in Anagni (Frosinone);

6) ditta Trapani Rosa, con sede in Cologno Monzese (Milano);

7) S.p.a. Abital Confezioni, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Parona (Verona);

8) S.p.a. CMF - Costruzioni metalliche Finsider, con sede legale in Livorno, stabilimenti di Guasticce (Livorno) e di Pignataro Maggiore (Caserta);

9) S.p.a. D.B.R. Elettronica, con sede legale in Vimodrone (Milano);

10) ditta Edil Progress F.P. S.r.l., con sede e stabilimento ad Anagni (Frosinone);

11) ditta Fonderia dell'Ossola S.r.l., con sede legale in Monza (Milano) e stabilimento in Villadossola (Novara);

12) Società poligrafica commerciale industriale di Pomezia (Roma);

13) S.r.l. E. Isolabella & F., con sede legale in Milano e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano);

14) S.p.a. Blitz Star di Dosso (Ferrara);

15) ditta Scotto Di Vetta Consalvo di Bacoli (Napoli);

16) ditta Como - Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli;

17) S.p.a. Interlegno di S. Agata Bolognese (Bologna);

18) S.p.a. F.lli Panbuffetti di Foligno;

19) S.p.a. Karner Confezioni, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10088)

Deliberazione 25 ottobre 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della ditta Presotto Rino ed altre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) ditta Presotto Rino S.p.a., con sede in Maron di Brughera (Pordenone);

2) S.p.a. Bigi Luigi & Figlio di Orvieto;

3) S.p.a. Licana Sud, stabilimento in Fratta Maggiore (Napoli);

4) S.p.a. Franke, con sede in Peschiera del Garda (Verona) stabilimento di Aprilia (Latina);

5) ditta « Torno » S.p.a., con sede in Milano, cantiere di Entracque (Cuneo);

6) ditta Texpi S.r.l., con sede in Anzio (Roma) e stabilimento a Pisa;

7) S.p.a. IFM Stilgamma di Roma;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(10089)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 19 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	823,45	823,45	823,55	823,45	823,50	—	823,55	823,45	823,45	823,45
Dollaro canadese	698,10	698,10	697,25	698,10	697,75	—	697,50	698,10	698,10	698,10
Marco germanico	466,60	466,60	467,60	466,60	467 —	—	466,60	466,60	466,60	466,60
Fiorino olandese	418,37	418,37	418,60	418,37	418,55	—	418,35	418,37	418,37	418,35
Franco belga	28,786	28,786	28,83	28,786	28,81	—	28,79	28,786	28,786	28,78
Franco francese	198,95	198,95	199,30	198,95	198,95	—	198,92	198,95	198,95	198,95
Lira sterlina	1799,30	1799,30	1799,50	1799,30	1801 —	—	1799,65	1799,30	1799,30	1799,30
Lira irlandese	1728 —	1728 —	1725 —	1728 —	1725,65	—	1728 —	1728 —	1728 —	—
Corona danese	157,95	157,95	157,60	157,95	157,80	—	157,92	157,95	157,95	157,95
Corona norvegese	164,34	164,34	164,40	164,34	164,20	—	164,36	164,34	164,34	164,35
Corona svedese	195,90	195,90	195,75	195,90	195,80	—	195,86	195,90	195,90	195,90
Franco svizzero	501,05	501,05	502 —	501,05	501,90	—	501,15	501,05	501,05	501,05
Scellino austriaco	64,838	64,838	64,85	64,838	64,85	—	64,835	64,838	64,838	63,85
Escudo portoghese	15,45	15,45	16,35	15,45	16,32	—	16,38	15,45	15,45	16,45
Peseta spagnola	12,438	12,438	12,42	12,438	12,43	—	12,44	12,438	12,438	12,45
Yen giapponese	3,376	3,376	3,38	3,376	3,385	—	3,377	3,376	3,376	3,37

Media dei titoli del 19 novembre 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	70,650
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,775
» 5,50% » » 1968-83	84,975
» 5,50% » » 1969-84	81,625
» 6% » » 1970-85	80,950
» 6% » » 1971-86	77,825
» 6% » » 1972-87	76,050
» 9% » » 1975-90	82,450
» 9% » » 1976-91	83,275
» 10% » » 1977-92	88,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1978/80	99,95
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,050
» » » » 1- 8-1978/80	99,900
» » » » 1-10-1978/80	99,800
» » » » 1- 3-1979/81	99,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 1-1980	99,300
» » Pol. 9% 1- 1-1980	99,475
» » » 10% 1- 1-1981	97,175
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,175
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98,100
» » » 12% 1- 4-1982	97,800
» » » 12% 1-10-1983	96,500
» » » 12% 1- 1-1984	96,400
» » » 12% 1- 4-1984	96,500
» » » 12% 1-10-1987	95,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 novembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	823,50
Dollaro canadese	697,80
Marco germanico	466,60
Fiorino olandese	418,36
Franco belga	28,788
Franco francese	198,935
Lira sterlina	1799,475
Lira irlandese	1728 —
Corona danese	157,935
Corona norvegese	164,35
Corona svedese	195,88
Franco svizzero	501,10
Scellino austriaco	64,836
Escudo portoghese	16,415
Peseta spagnola	12,439
Yen giapponese	3,376

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenchi ufficiali delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° luglio 1979 al 30 settembre 1979

OFFICINE AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
1	Ismunit - Istituto immunologico italiano S.r.l.	Pomezia (Roma), via della Castagnetta	Specialità medicinali limitatamente al vaccino antinfluenzale in fiale iniettabili	D.M. 28 settembre 1979, n. 5907	Modifica denominazione sociale
2	Istituto di microbiologia dell'Università di Bologna	Bologna	Autovaccini	D.M. 28 settembre 1979, n. 5912	
3	Biologici Italia S.r.l.	Lucca, via Puccini n. 160	Prodotti biologici, spec. medicin. chimiche purché registrate	D.M. 28 settembre 1979, n. 5913	Modifica denominazione sociale
4	Farmaceutici Locatelli S.r.l.	Padova, via delle Palme n. 5	Special. medicinali chimiche e special. medicinali biologiche	D.M. 28 settembre 1979, n. 5915	Modifica denominazione sociale
5	Gipharmex S.p.a.	Cernusco sul Naviglio (Milano), via Sondrio	Specialità medicinali	D.M. 28 luglio 1979, n. 5917	
6	Industria terap. Splendore officina oftalmoterapica Alfa Intes.	Casoria (Napoli), via Fratelli Bandiera n. 26	Specialità medicinali	D.M. 22 settembre 1979, n. 5918	
7	Ital Suisse Co. S.a.s. di Giancarlo Ceroni e C.	Casarile (Milano), via Binasco n. 54	Special. medicin. chimiche e biologiche purché registrate	D.M. 28 luglio 1979, n. 5921	Modifica ragione sociale
8	A. Gazzoni e C. S.p.a.	Bologna, via Ilio Barontini numeri 16, 18, 20	Special. medicin. chimiche e biologiche	D.M. 28 settembre 1979, n. 5923	Modifica ragione sociale
9	Ciba Geigy S.p.a. e Zima S.p.a.	Origgio (Varese) s. s. n. 233	Special. medicin. chimiche e biologiche purché registrate	D.M. 28 settembre 1979, n. 5924	Modifica consorzio interno (officina farmaceutica comune)
10	Ciba Geigy S.p.a. e Zima S.p.a.	Crescenzago (Milano), via Oropa n. 4	Special. medicin. chimiche e biologiche purché registrate	D.M. 28 settembre 1979, n. 5925	Modifica consorzio interno (officina farmaceutica comune)
11	Sigurtà S.p.a.	Valeggio sul Mincio (Verona)	Special. medicin. chimiche e biologiche purché registrate	D.M. 22 settembre 1979, n. 5928	Modifica denominazione sociale
12	Sigurtà S.p.a.	Santhià (Vercelli), località Sant'Alessandro	Special. medicin. chimiche e biologiche purché registrate	D.M. 22 settembre 1979, n. 5929	Modifica denominazione sociale

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento
1	Prodotti farmaceutici Zenit S.p.a.	Milano, via Ampére n. 33	Specialità medic. chimiche e biologiche	D.M. 28 settembre 1979, n. 5908
2	Kemisintex S.p.a.	Milano, via Leonardo da Vinci n. 146	Specialità medicinali	D.M. 28 settembre 1979, n. 5909
3	Officina Profumo - Farmaceutica di S. Maria Novella	Firenze, via della Scala n. 16	Specialità medicinali	D.M. 28 settembre 1979, n. 5911
4	Farnar laboratori biochimici S.p.a.	Napoli, via Gaetano Quagliarello n. 27	Specialità medic. chimiche e biologiche	D.M. 28 settembre 1979, n. 5914
5	Chemical laboratory Libra	Milano, via C. Ravizza n. 20	Specialità medic. chimiche	D.M. 28 settembre 1979, n. 5920
6	Gruppo Lepetit S.p.a.	Milano, via Durando n. 38	Specialità medic. chimiche e specialità medic. biologiche purché registrate	D.M. 28 settembre 1979, n. 5922
7	Laboratorio farmac. Dottori Neri Silvio e Pompeo	Isola della Scala (Verona), piazza Nazario Sauro	Specialità medicinali chimiche purché registrate	D.M. 28 settembre 1979, n. 5930

(9902)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina di quarantatre agenti di cambio presso la borsa valori di Genova

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Genova è stato bandito con decreto ministeriale 13 agosto 1975;

Considerato che risultano attualmente vacanti quarantatre posti nel ruolo degli agenti di cambio della borza valori di Genova;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 43 (quarantatre) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Genova.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice — presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Genova — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione — che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII — i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale, o in copia autenticata dal notaio o diplomi di laurea equiparati;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Genova;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Genova della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i)* dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i)*, del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2 ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c)*, primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1979
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 371

(9892)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del 2-9 marzo 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 95, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni: Piemonte (un posto), Lombardia (due posti), Veneto (un posto), Friuli-Venezia Giulia (un posto) ed Emilia-Romagna (un posto), indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(9728)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Umbria, Toscana, Lazio e Marche.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del 2-9 marzo 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1978, registro n. 18 Istruzione, foglio n. 60, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni: Umbria (un posto), Toscana (due posti), Lazio (quattro posti) e Marche (un posto), indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(9729)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979 di nomina dei vincitori del concorso a trecento posti di notaio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 3 novembre 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

al n. 17), in luogo di: « *De* Donato Alessandro », leggasi: « *de* Donato Alessandro »;

al n. 192), in luogo di: « *Abruscato* Salvatore », leggasi: « *Abbruscato* Salvatore ».

(9949)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Ravenna

Con decreto 29 ottobre 1979, n. 2500, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della autorizzazione all'esercizio di una sede farmaceutica urbana vacante in provincia di Ravenna:

comune di Ravenna, farmacia urbana vacante (tassa di concessione a norma di legge): indennità di avviamento da determinarsi.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso è fissato alle ore 12 del 31 gennaio 1980.

(9895)

OSPEDALI DELLA BASSA VAL D'ELSA DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Concorso ad un posto di primario cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelfranco di Sotto (Pisa).

(3937/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche ed ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(3925/S)

OSPEDALE «F. PICCOLETTI - E. CORNELI» DI MARSCIANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsciano (Perugia).

(3920/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(3938/S)

OSPEDALE «A. BUSINCO» DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di aiuto medico della divisione di radioterapia e medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico della divisione di radioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cagliari.

(3942/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(3929/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(3921/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale del centro « Villa Igea ».

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale del centro « Villa Igea » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(3928/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di nefrologia chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di nefrologia chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ripartizione personale - dell'ente in Chieti.

(3914/S)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche e anatomopatologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche e anatomopatologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Thiene (Vicenza).

(3915/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Concorso ad un posto di assistente neuroradiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente neuroradiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dello ente in Lecco (Como).

(3912/S)

OSPEDALE «S. GIACOMO D'ALTOPASSO» DI LICATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di cardiologia (a tempo definito);

un posto di assistente del servizio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(3932/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(3933/S)

OSPEDALE CIVILE DEL CADORE DI PIEVE DI CADORE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pieve di Cadore (Belluno).

(3927/S)

OSPEDALE DELLA CARITA' DI BOBBIO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bobbio (Piacenza).

(3946/S)

OSPEDALE « E. AGNELLI » DI PINEROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologia, anatomia ed istologia patologica;

tre posti di assistente dell'istituto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(3926/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Unificazione di due concorsi ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche e riapertura del termine per la presentazione delle domande.

I due pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, già banditi da questo ente, sono unificati in un unico concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del laboratorio medesimo; pertanto è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(3930/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente per la diagnosi precoce di tumori della sfera genitale femminile;

un posto di assistente di emodialisi extracorporea;

un posto di assistente per gli stati disendocrini e dismetabolici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(3931/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di neurologia;

un posto di assistente del centro tumori;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(3923/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di gastroenterologia;

due posti di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di medicina generale;

cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3924/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia plastica addetto alla divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia plastica addetto alla divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Torino.

(3913/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, n. **62**.

Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n. 891. Interventi per gli asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *dell'*11 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Campo di applicazione della legge

La legge dello Stato 29 novembre 1977, n. 891, si applica nella Regione con l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.
Finalità

La Regione si propone l'obiettivo di attivare nel biennio 1979-80 gli asili-nido programmati in attuazione della legge dello Stato 6 dicembre 1971, n. 104, e della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6.

Inoltre si propone di garantire il servizio sociale di assistenza alla prima infanzia attraverso gli asili-nido assicurando ai comuni congrui mezzi per la gestione degli stessi.

Art. 3.
Contributi per investimenti

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridetermina, sulla base dello stato di attuazione e delle effettive esigenze, il piano quinquennale degli asili-nido già finanziato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6.

A tal fine revoca i contributi assegnati ai sensi delle leggi surrichiamate e concede, sulla base delle scelte operate col nuovo piano, contributi « una tantum » in conto capitale, sino alla concorrenza della spesa necessaria per la costruzione, completamento, riattamento, impianto ed arredamento.

I contributi in conto capitale di cui al comma precedente sono accreditati, con le modalità stabilite dall'art. 9 della legge regionale n. 37 del 12 agosto 1978.

Art. 4.
Delimitazione dell'ambito dei contributi da revocare

Sono revocabili i contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e alla legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, assegnati con riferimento al piano quinquennale degli asili-nido per gli anni 1972-76, per l'utilizzazione dei quali i comuni, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto ad approvare con formale provvedimento il relativo progetto esecutivo.

Art. 5.
Variazione al bilancio ed utilizzazione di fondi

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 le variazioni contabili necessarie e ad utilizzare i maggiori fondi rivenienti dalla revoca dei contributi di cui all'articolo precedente, per le medesime finalità di cui all'art. 3.

Art. 6.
Asili esclusi dai benefici

Non sono ammessi ai benefici previsti dall'art. 3 gli asili-nido per i quali i comuni abbiano fruito, per la totale copertura della spesa, di ulteriori contributi, concessi dalla Regione, ai sensi delle leggi regionali 5 febbraio 1975, n. 17; 21 gennaio 1974, n. 2; 12 agosto 1978, n. 37 e legge statale n. 492 del 16 ottobre 1975 o da altri enti pubblici o privati, salvo la maggiore spesa derivante dalla esecuzione di varianti indispensabili per il funzionamento degli asili-nido.

Art 7.
Accertamenti

L'assessorato regionale ai servizi sociali, in collaborazione con l'assessorato ai lavori pubblici, procede all'accertamento delle condizioni stabilite dall'art. 4 ai fini degli adempimenti della giunta regionale.

Art. 8.
Contributi per gestione e funzionamento

Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge, la giunta regionale concede ai comuni contributi annuali per la gestione, per il funzionamento e la manutenzione di asili-nido comunali, con preferenza per quelli costruiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

La giunta regionale stabilisce di anno in anno la misura del contributo di cui al comma precedente, tenuto conto:

a) dell'effettivo costo di gestione e di manutenzione degli asili-nido funzionanti nell'anno;

b) delle condizioni socio-economiche locali.

Art. 9.
Termine presentazione domanda

Entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno i comuni presentano all'assessorato ai servizi sociali domanda di contributo per le finalità di cui all'articolo precedente.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1) consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente a quello in corso regolarmente approvato dal consiglio comunale;

2) relazione previsionale del costo di gestione.

Per l'esercizio in corso, le istanze corredate dalla relazione previsionale del costo di gestione e dall'attestazione del sindaco sull'effettivo funzionamento dell'asilo-nido, devono pervenire all'assessorato regionale ai servizi sociali entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art 10.
Utilizzazione personale ex ONMI ed altro personale comunale

I comuni, per il funzionamento degli asili-nido costruiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, devono utilizzare in via prioritaria, nel rispetto della professionalità di ciascuno, il personale eccedente le esigenze funzionali degli asili ex ONMI, nonchè altro personale comunale in possesso dei titoli di studio, in conformità a quanto disposto dall'art. 19 della suddetta legge regionale del 3 marzo 1973, n. 6.

Art. 11.
Modalità d'assunzione del personale

Alla copertura dei posti risultanti disponibili, dopo gli adempimenti di cui all'articolo precedente, i comuni provvedono mediante pubblico concorso, per titoli ed esame, con l'osservanza della normativa vigente.

Art. 12.
Corsi di perfezionamento del personale

La Regione istituisce annualmente, ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, corsi di perfezionamento e di aggiornamento per il personale tecnico in servizio presso gli asili-nido comunali.

Art. 13.
Vigilanza della Regione

L'assessorato regionale ai servizi sociali vigila sul regolare funzionamento degli asili-nido della Regione ed assume iniziative idonee, da sottoporre alla giunta regionale, per la promozione della politica sociale di assistenza all'infanzia.

Su proposta dell'assessore al ramo e sulla base di relazione ispettiva del coordinatore del settore e dell'ufficio preposti, la giunta regionale adotta i provvedimenti necessari nell'ipotesi di reiterate violazioni di norme di legge.

Art. 14.

La legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, viene modificata ed integrata dalla presente legge.

Art. 15.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, dell'importo di L. 5.666251.765, si provvede come segue:

1) per L. 1.346.391.200 già previste sul cap. 407 - parte II Spesa - Fondo regionale per contributi di gestione e di asili-nido ai comuni e consorzi di comuni - legge regionale n. 6 del 3 marzo 1973, art. 7 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979;

2) per L. 4.319.860.565, mediante la seguente variazione allo stesso bilancio 1979:

Parte I - ENTRATA

Variazioni in aumento:	Stanziamento competenza	Stanziamento cassa
	—	—
Cap. 29. — Assegnazione per riparto del fondo per la costruzione, riattamento e impianto di asili-nido (articolo 2, legge 6 dicembre 1971, n. 1044 - decreto ministeriale 5 dicembre 1978)	4.319.860.565	4.319.860.565

Parte II - SPESA

Variazione in aumento:		
Cap. 407. — Fondo regionale per contributi di gestione e asili-nido ai comuni e consorzi di comuni (legge regionale n. 6 del 3 marzo 1973, art. 7)	4.319.860.565	4.319.860.565

Per l'anno finanziario 1980, per le finalità di cui all'art. 4, e per gli anni 1980 e seguenti per le finalità di cui all'art. 8, si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio, con l'utilizzazione di fondi di cui alla legge n. 891 del 29 novembre 1977 e regionali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 settembre 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, n. **63**.

Applicazione nella regione Puglia del regolamento numero 78/1054/CEE e modifiche alla legge regione 3 marzo 1978, n. 15, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *dell'*11 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo e terzo periodo del primo comma dell'art. 10 della legge 3 marzo 1978, n. 15, sono sostituiti dai seguenti: « Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 48,2 unità di conto per ettaro il primo anno, 32,6 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16,6 unità di conto per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 4820 unità di conto per il primo anno, 3260 unità di conto per il secondo anno e 1660 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione ».

Art. 2.

L'art. 14 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le motodologie e i modelli elaborati dalla regione Puglia conformemente a quanto prescrive l'art. 11 della direttiva 72/159/CEE, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della CEE e alle aziende diretto-coltivatrici, un contributo di 614 unità di conto, di cui 264 il primo anno, 175 il secondo anno, 108 il terzo anno e 67 il quarto anno ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

sino a 8 ettari: 45 U.C.
sino a 15 ettari: 30 U.C.
sino a 25 ettari: 20 U.C.
sino a 35 ettari: 16,6 U.C.

Dal beneficio di cui al presente comma sono escluse:

le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da tagliare allo stato ceroso;

le superfici destinate alla produzione di frumento;

le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda »

Il terzo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni U.B.A. (Unità Bestiame Adulta) allevata durante l'anno la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

sino a 8 UBA: 53,7 U.C.
sino a 15 UBA: 45 U.C.
sino a 25 UBA: 35 U.C.
sino a 35 UBA: 20 U.C. ».

Il quarto comma del medesimo art. 21 è sostituito dal seguente:

« L'importo totale dell'indennità concessa per gli allevamenti non può superare 53,7 U.C. per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda. Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione. Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30 % della produzione dell'azienda; in tale caso l'indennità viene ridotta per le sole vacche da latte del 20 % e può essere corrisposta limitatamente a 10 unità da latte da comprendersi negli scaglioni di appartenenza ».

Art. 4.

L'importo massimo di cui al primo comma dell'art. 18 della legge statale 9 maggio 1975, n. 153, così come modificato dal terzo comma dell'art. 11 della legge statale 10 maggio 1976, n. 352, è fissato in 43.030 unità di conto.

Art. 5.

Gli importi minimi e massimi di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 24 della legge statale 9 maggio 1975, n. 153, così come sostituito dal primo comma dell'art. 1 della legge statale 21 dicembre 1977, n. 958, sono fissati rispettivamente in 10.765 e 54.565 unità di conto.

Art. 6.

Gli ammontari minimi e massimi di cui al secondo comma dell'art. 30 della legge statale 9 maggio 1975, n. 153, così come modificato dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge statale 10 maggio 1976, n. 352, sono fissati rispettivamente in 2.691 e 8.072 unità di conto.

Art. 7.

L'importo massimo di cui al terz'ultimo comma dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352, è fissato in 10.765 unità di conto per azienda.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 settembre 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1979, n. **64.**

Ripresa e sviluppo della molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi lamellibranchi a sviluppo naturale. Provvidenze per la realizzazione di una rete di impianti di depurazione molluschi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *dell'*11 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nel rispetto della legge n. 192 del 2 maggio 1977, assume idonee iniziative rivolte alla ripresa ed allo sviluppo della molluschicoltura nonchè al miglioramento dei sistemi di raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale.

La Regione, in considerazione del previsto incremento della molluschicoltura e della necessità del trattamento igienico anche dei prodotti di origine extraterritoriale, nazioneli ed esteri, immessi nel mercato interno, favorisce la realizzazione di una adeguata rete regionale di impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi in conformità dei requisiti prescritti dalla legge n. 192 del 2 maggio 1977.

La Regione, infine, favorisce l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 11 della suddetta legge n. 192 del 2 maggio 1977.

Art. 2.

Le provvidenze della presente legge riguardano in particolare:

1) le opere di realizzazione, ampliamento e miglioramento di vivai di molluschi eduli lamellibranchi e di impianti fissi o galleggianti, per la coltivazione, l'allevamento, l'ingrassamento e il deposito degli stessi molluschi;

2) le opere, le attrezzature e le pertinenze destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale;

3) le opere di realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

4) le opere di adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi compresi i chioschi nonchè l'acquisto delle adeguate attrezzature frigorifere.

Art. 3.

La concessione delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge avviene attraverso un piano annuale di intervento predisposto dalla giunta regionale ed approvato dal consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Il piano, in rapporto alle esigenze territoriali, terrà conto delle seguenti priorità:

1) iniziative dei comuni, singoli o associati, per la realizzazione di impianti di depurazione;

2) iniziative di cooperative di molluschicultori o pescatori e loro consorzi;

3) iniziative di altre imprese specializzate nel settore della molluschicoltura della stabulazione e depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi.

Per quanto riguarda in particolare gli impianti di depurazione, le opere in corso di realizzazione sono ammissibili a contributo solo per l'esercizio 1979, purchè i relativi lavori abbiano avuto inizio successivamente alla legge n. 192 del 2 maggio 1977 e purchè l'impresa richiedente appartenga al settore della molluschicoltura.

Art. 4.

Al fine della concessione delle provvidenze per la realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione, gli interessati debbono far pervenire all'assessorato regionale alla sanità, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda su carta legale corredata da:

a) progetto dell'opera, conforme ai requisiti previsti dalla legge n. 192 del 2 maggio 1977 e il computo metrico estimativo;

b) pianta planimetrica in scala 1 a 100 della zona destinata all'impianto estesa per un raggio di almeno 1.000 metri dall'impianto stesso;

c) relazione tecnica dalla quale risultino in dettaglio le prescritte modalità di trattamento ed ogni altro utile elemento inerente al processo di depurazione;

d) preventivo delle spese;

e) autorizzazione dell'autorità marittima competente alla captazione delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione.

Al fine della concessione dei contributi per l'adeguamento igienico dei locali di deposito e di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, gli interessati devono rivolgere apposita domanda all'assessorato alla sanità, entro lo stesso termine di cui al primo comma del precedente articolo; la domanda, corredata di un dettagliato preventivo di spesa, deve essere munita del parere favorevole dell'ufficio sanitario e dell'ufficio tecnico del comune.

Per l'anno 1979 il termine di cui al presente articolo scade il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al primo comma del precedente art. 1 vanno indirizzate all'assessorato regionale all'agricoltura, corredate dagli elaborati progettuali, dalla relazione tecnico-finanziaria e dal computo metrico entro i termini indicati dal precedente art. 4.

Art. 6.

Gli assessorati all'agricoltura ed alla sanità si avvalgono, ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo di cui ai precedenti articoli 4 e 5, dei propri servizi tecnici e degli altri uffici competenti della Regione.

Art. 7.

Le provvidenze di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 2 consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 25 % della spesa ammessa, ovvero, in alternativa, nella concessione del concorso regionale sugli interessi per prestiti di durata decennale da contrarsi con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

Il concorso negli interessi è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse praticato dagli stessi istituti di credito agrario — entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste — e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso del 4 per cento.

L'ente regionale di sviluppo agricolo è tenuto a rilasciare fideiussioni alle cooperative dei produttori di molluschi eduli lamellibranchi e loro consorzi, sui mutui di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

La concessione delle provvidenze per gli impianti di depurazione è subordinata alla condizione che le dimensioni dello impianto non sia inferiore a 300 mq. di superficie utile delle vasche di depurazione.

I contributi sono così determinati:

a) iniziative dei comuni e loro consorzi: contributo in conto capitale nella misura del 100 % della spesa ammessa;

b) iniziative delle cooperative e loro consorzi: contributo in conto capitale nella misura del 50 % della spesa ammessa e, per la restante parte, contributo in conto interessi con le modalità di cui al precedente art. 7, comma secondo e terzo;

c) iniziative di altre imprese di molluschicoltura, stabulazione e depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi che dimostrino di avere una produzione ovvero una lavorazione propria adeguata alla capacità dell'impianto di depurazione di cui si chiede il finanziamento: contributo in conto capitale nella misura del 30 % della spesa ammessa.

Art. 9.

I contributi per l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, sono così determinati: 70 % della spesa ammessa a contributo.

Art. 10.

Prima che sia trascorso il termine di dieci anni dalla data di realizzazione delle opere attuate con i benefici della presente legge, i relativi beni non potranno essere alienati o distolti dalla loro destinazione senza il preventivo benestare notificato dal presidente della giunta regionale.

Tutte le provvidenze previste dalla presente legge saranno liquidate a compimento delle opere autorizzate ed ammesse a contributo.

Art. 11.

All'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale n. 13 del 25 gennaio 1975 è abrogata.

Art. 12.

A decorrere dal corrente esercizio finanziario sono istituiti nel bilancio regionale i seguenti capitoli:

« Spese per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'adeguamento di impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi e per l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio », con uno stanziamento di L. 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981 ».

« Concorso regionale negli interessi per i mutui contratti per la realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento di impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi », con uno stanziamento di L. 60.000.000 nel 1979, di L. 120.000.000 nel 1980, di L. 180.000.000 dal 1981 al 1988, di L. 120.000.000 nel 1989, di lire 60.000.000 nel 1990 ».

« Spese per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, il miglioramento: di vivai di molluschi eduli lamellibranchi; di impianti fissi o galleggianti per la coltivazione, l'allevamento, l'ingrassamento, il deposito degli stessi molluschi; di opere, attrezzature e pertinenze destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale », con uno stanziamento di L. 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

« Concorso regionale negli interessi di prestiti contratti per la realizzazione, l'ampliamento, il miglioramento dei vivai, degli impianti e delle opere previste dall'art. 2 della legge regionale "Ripresa e sviluppo della molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi lamellibranchi a sviluppo naturale - Provvidenze per la realizzazione di una rete di impianti di depurazione molluschi" ai punto 1 e 2 » con uno stanziamento di L. 75.000.000 per il 1979, di L. 150.000.000 per il 1980, di lire 225.000.000 dal 1981 al 1988, di L. 150.000.000 per il 1989, di lire 75.000.000 per il 1990.

Art. 13.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

per il 1979 operando le seguenti variazioni di bilancio in diminuzione:

cap. 123 lire 500 milioni
cap. 441 lire 1.635 milioni

e utilizzando l'assegnazione dei fondi per la legge n. 192 del 2 maggio 1977 di lire 700 milioni effettuando la necessaria variazione nelle parti entrata e spesa del bilancio:

per il 1980 e 1981 utilizzando quota parte dei fondi recati dal capitolo 50 dell'entrata del bilancio pluriennale 1979-81;

per gli anni successivi, i capitoli relativi alle annualità passive del concorso regionale sugli interessi per prestiti e mutui saranno finanziati con assegnazione rivenienti alla Regione per programmi regionali di sviluppo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 settembre 1979

QUARTA

(9289)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1979, n. 10.
Istituzione dei consultori familiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 18 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dei consultori

La provincia autonoma di Bolzano promuove entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge l'istituzione di un servizio consultoriale per la famiglia, la coppia e i singoli, in ordine alle varie problematiche che la riguardano, in particolare nel campo dell'educazione alla paternità e maternità responsabile e dei mezzi atti a realizzarla.

Tale servizio si svolge nel pieno rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psico-fisica del cittadino.

Le prestazioni sono gratuite per tutti i cittadini italiani, apolidi e per gli stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente in provincia.

L'istituzione e la gestione dei consultori può essere effettuata oltre che dalla giunta provinciale, anche dai comuni o dai consorzi di comuni, che allo scopo nomineranno un proprio comitato di gestione.

Consultori familiari possono essere istituiti e gestiti anche da istituzioni e associazioni private, che abbiano finalità sociali o sanitarie o assistenziali, senza scopo di lucro e che siano state preventivamente riconosciute idonee a svolgere tale funzione, in base ai principi contenuti nella presente legge, dalla giunta provinciale.

Ogni consultorio garantisce all'utente la consulenza nella propria lingua.

In sede di attuazione della riforma sanitaria l'attività dei consultori familiari dovrà essere integrata nelle strutture delle unità socio-sanitarie.

Art. 2.

Finalità

Il servizio consultoriale si propone le seguenti finalità:

a) favorire l'armonico sviluppo dei rapporti interpersonali della coppia sul piano psicologico, sessuale, sociale e sanitario, come pure del rapporto genitori-figli;

b) fornire informazioni e rilasciare prescrizioni atte a promuovere o prevenire la gravidanza, individuando i metodi e le soluzioni per conseguire le finalità liberamente scelte dall'utente in ordine alla paternità e maternità responsabile;

c) mantenere contatti con i servizi sanitari e di assistenza sociale alla famiglia esistenti nella propria zona di influenza, promuovendo la loro conoscenza e la loro utilizzazione, affinchè siano assicurate la tutela sanitaria e l'assistenza socio-economica e psicologica della madre nella fase pre- e post-concezionale, nonchè quella del bambino;

d) offrire alle coppie un'adeguata consulenza pre-matrimoniale per la paternità e maternità responsabile e per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei figli;

e) prevenire i casi di patologia connessa alla sessualità, oppure avviarli ad opportuno trattamento e fornire adeguate informazioni su tutti gli aspetti della patologia dermoceltica;

f) informare la donna in stato di gravidanza sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e provinciale e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

g) informare la donna sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

h) attuare direttamente o proporre all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi;

i) contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

Le finalità di cui al presente articolo possono essere raggiunte mediante consulenze, educazione e informazione del singolo, della coppia e della famiglia, completate da attività volte all'informazione, divulgazione e conoscenza dei contenuti del servizio consultoriale dirette alla popolazione.

Art. 3.

Personale

Ogni consultorio deve disporre di un'equipe composta da:

a) due consulenti familiari, di cui uno laureato in psicologia e pedagogia e l'altro col diploma di assistente sociale;

b) un medico preferibilmente specializzato in ostetricia e ginecologia;

c) un'ostetrica.

Ogni consultorio può, inoltre, avvalersi della collaborazione di specialisti in genetica, urologia, dermatologia, sociologia, pediatria, neuropsichiatria e di altri specialisti, nonchè di esperti in diritto, legislazione del lavoro, pedagogia e argomenti di morale.

Qualora il medico di cui alla lettera *b*) del primo comma non fosse specializzato in ostetricia e ginecologia, il consultorio deve disporre anche di almeno un collaboratore esterno della specialità.

Il personale di cui ai due precedenti commi, come pure il medico di cui alla lettera *b*) e l'ostetrica di cui alla lettera *c*) del primo comma, svolgono la propria attività o con un rapporto libero-professionale, previa stipulazione di apposita convenzione, o mediante incarico con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni delle singole amministrazioni. I comuni e consorzi di comuni si avvalgono prioritariamente dell'opera delle ostetriche condotte.

Per il funzionamento dei consultori familiari istituiti dai comuni e dai consorzi di comuni il personale di cui alla lettera *a*) del primo comma viene assunto a norma delle disposizioni vigenti per le suddette amministrazioni.

Per il funzionamento dei consultori familiari provinciali è istituito il ruolo speciale dei servizi di consulenza familiare di cui alla tabella allegata alla presente legge. Per l'accesso alla carriera direttiva del suddetto ruolo speciale è richiesta la laurea in psicologia o pedagogia. Per l'accesso alla carriera di concetto del suddetto ruolo speciale è richiesto il diploma di assistente sociale.

Nel caso in cui non sia possibile reperire personale che, pur essendo in possesso di laurea in psicologia o pedagogia, non sia disposto ad assumere un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, la provincia, i comuni e i consorzi di comuni possono conferire incarichi professionali regolati da apposite convenzioni.

Ove non sia possibile reperire personale in possesso del diploma di assistente sociale, la provincia, i comuni e i consorsi di comuni possono conferire incarichi con contratto di diritto privato a persone ritenute idonee allo scopo, purchè in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore.

Per il personale di cui ai commi quarto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo resta ferma la facoltà della giunta provinciale di conferire incarichi, sia di lavoro subordinato che a titolo professionale, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Il consultorio si avvale prioritariamente del personale delle strutture del servizio sanitario nazionale.

Lo svolgimento dei servizi amministrativi dei consultori è assicurato da personale delle amministrazioni che gestiscono i consultori stessi.

Il personale sanitario e sociale opera secondo modalità di lavoro di gruppo nella collegialità delle decisioni, nella corresponsabilità e in collegamento con altri operatori pubblici sanitari e sociali presenti nel territorio. La responsabilità del collegamento del lavoro di gruppo viene affidata ad un operatore del servizio proposto dai membri dell'equipe.

L'equipe potrà essere affiancata da collaboratori esterni esperti in campo sociale, in materia sanitaria oppure nella problematica familiare più comune. Queste persone a titolo di volontariato la propria collaborazione, assistendo le famiglie in difficoltà su di un piano pratico, aiutandole a realizzare i consigli ricevuti nel consultorio e mantenendo i contatti con altre strutture sociali di appoggio alla famiglia.

Ai suddetti collaboratori viene, in ogni modo, assicurato il rimborso di spese eventualmente sostenute.

Le persone che, a qualunque titolo, operano nell'ambito del servizio sono tenute ad osservare il segreto professionale e d'ufficio.

Art. 4.

Formazione del personale e supervisione dei casi

La provincia assicura la formazione del personale addetto ai consultori pubblici e privati e in particolare degli operatori sociali e sanitari mediante la partecipazione a corsi di preparazione e di aggiornamento, a seminari di studi e ad altre iniziative di carattere specifico.

Tali corsi e seminari saranno organizzati direttamente dalla provincia, la quale potrà avvalersi di servizi di formazione alla attività consultoriale promossi da istituzioni pubbliche o private e da istituti universitari, autorizzandone l'utilizzazione da parte degli operatori interessati. La frequenza a determinati tipi di corsi di formazione e di aggiornamento per i singoli operatori si intende obbligatoria sia durante l'assunzione in prova che periodicamente nel corso del rapporto di impiego secondo le modalità fissate dal regolamento di esecuzione.

Gli operatori consultoriali possono rivolgersi ad esperti da scegliere preferibilmente fra i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento per la supervisione dei casi trattati dai consultori.

La provincia si riserva di parificare ai propri corsi la frequenza di corsi organizzati da altre istituzioni pubbliche e private aventi le medesime finalità di cui al presente articolo.

Art. 5.

Finanziamento dei consultori non gestiti dalla provincia

La provincia assicura per i consultori istituiti e gestiti dai comuni e dai consorzi di comuni il finanziamento delle spese effettivamente sostenute e riconosciute dalla giunta provinciale.

La giunta provinciale può concedere alle istituzioni e associazioni di cui al quinto comma dell'art. 1 contributi per la gestione di consultori familiari.

Le domande intese ad ottenere contributi provinciali devono essere trasmesse alla giunta provinciale entro il mese di febbraio di ogni anno e devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) relazione dettagliata e statistiche sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) conto consuntivo dell'anno precedente;

c) programma dell'attività per l'anno in corso;

d) bilancio di previsione per l'anno in corso.

Per l'anno di inizio dell'attività si devono presentare solo i documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) prescindendo dal termine di scadenza del comma precedente.

In ogni modo i contributi di cui al secondo comma del presente articolo non potranno superare l'85% delle spese effettivamente sostenute da ogni consultorio nell'anno precedente e per i consultori di nuova istituzione l'80% delle spese previste per il primo anno di attività e riconosciute ammissibili dalla giunta provinciale, sentito il comitato provinciale di cui all'art. 9.

La provincia può, inoltre, assegnare contributi per le spese di istituzione e avviamento dei suddetti consultori.

Art. 6.

Dichiarazione di idoneità

Per ottenere la dichiarazione di idoneità di cui al quinto comma dell'art. 1 le istituzioni e associazioni devono presentare apposita domanda alla giunta provinciale corredata dei seguenti documenti:

1) copia autentica dell'atto di costituzione, dell'istituzione o associazione o ente;

2) copia dello statuto o regolamento;

3) il piano di finanziamento relativo all'attività consultoriale;

4) l'elenco del personale e degli esperti di cui al punto 3) del successivo comma;

5) l'indicazione del dirigente responsabile del consultorio;

6) l'esatta ubicazione della sede;

7) specificazione dell'ambito territoriale in cui svolge la propria attività.

I requisiti dei quali le suddette istituzioni e associazioni devono essere in possesso per la concessione della dichiarazione di idoneità sono:

1) assicurazione dello svolgimento delle funzioni indicate dalla presente legge;

2) mancanza dello scopo di lucro;

3) disponibilità del personale indicato nell'art. 3, nei termini previsti dallo stesso art. 3;

4) esistenza di sufficienti garanzie tecniche, sanitarie e ambientali;

5) garanzia del rispetto delle convinzioni etiche degli utenti;

6) assicurazione della gratuità delle prestazioni.

La provincia può disporre in ogni momento, sia prima che dopo la concessione della dichiarazione di idoneità, gli accertamenti che ritenesse necessari.

La dichiarazione di idoneità sarà revocata, sentito il comitato di cui all'art. 9, se verrà a mancare anche uno solo dei requisiti richiesti per la sua concessione.

Art. 7.

I comuni e i consorzi di comuni possono assicurare il servizio anche avvalendosi di consultori privati, mediante stipulazione di apposite convenzioni con le istituzioni e associazioni che li gestiscono.

Art. 8.

Oneri delle prestazioni

Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, per tutti gli accertamenti diagnostici e per le prescrizioni farmaceutiche che si rendessero necessarie nel corso dell'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, i consultori pubblici o convenzionati si avvalgono di tutte le strutture sanitarie ai sensi della legislazione vigente.

Gli oneri derivanti dagli accertamenti e dalle prestazioni farmaceutiche di cui al precedente comma, nonché quelli derivanti da accertamenti diagnostici, prestazioni farmaceutiche prescritte direttamente dai sanitari di cui all'art. 3 sono a carico degli enti cui compete l'assistenza sanitaria ai sensi e nei limiti della legislazione vigente.

Al fine di assicurare la gratuità del servizio il consultorio si assume l'onere relativo alle spese per accertamenti diagnostici e prescrizioni farmaceutiche non previste dai regolamenti degli enti cui compete l'assistenza sanitaria, come pure quello relativo alle spese per accertamenti e prescrizioni a favore degli utenti che non hanno diritto all'assistenza sanitaria.

Art. 9.

Comitato

La giunta provinciale nomina un comitato costituito da un rappresentante della giunta provinciale, dai rappresentanti dei comuni e consorzi di comuni, nonché dalle associazioni o istituzioni che gestiscono consultori familiari, dal medico provinciale, da rappresentanti delle associazioni familiari e femminili, della scuola e della sanità pubblica.

La giunta provinciale fissa anche il numero dei membri del suddetto comitato, la cui composizione dovrà rispettare la proporzione etnica. Sarà in ogni caso garantita la rappresentanza della minoranza politica.

Alle riunioni partecipano pure, senza diritto di voto, un rappresentante degli operatori di ciascun consultorio familiare sia pubblico che privato.

Il comitato è organo consultivo della giunta provinciale in ordine alla programmazione dell'attività del servizio dei consultori familiari e a tutta la relativa problematica.

Il comitato, vista la proposta dei comuni e dei loro consorzi, nonché le esigenze dell'articolazione territoriale per il servizio, predispone un programma annuale di attività e di finanziamento dei consultori da sottoporre alla giunta provinciale.

Il comitato può, inoltre, farsi promotore di iniziative di stimolo e di consulenza nei confronti dell'amministrazione pubblica per la soluzione dei problemi sociali, sanitari ed economici degli utenti del servizio e della comunità in genere. Il comitato si fa altresì promotore delle forme di partecipazione dei cittadini al funzionamento dei consultori.

La durata del comitato coincide con quella della legislatura del consiglio provinciale.

Tutte le spese relative al funzionamento del comitato sono a carico della provincia.

Art. 10.

Norma transitoria

Ai fini dell'assegnazione di contributi provinciali ai sensi dell'art. 5 i consultori già funzionanti nell'ambito del territorio provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge devono preventivamente ottenere la dichiarazione di idoneità con le modalità di cui all'art. 6.

Art. 11.

Regolamento di esecuzione

Il regolamento di esecuzione della presente legge verrà emanato entro quattro mesi dall'approvazione della stessa.

Art. 12.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1979 e di lire 800 milioni all'anno a partire dall'esercizio finanziario 1980.

Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni a carico dello esercizio finanziario corrente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 (punto 4 dell'elenco allegato) dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979.

Alla copertura dell'onere gravante sugli esercizi successivi si provvede con corrispondente quota delle assegnazioni statali di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e alla legge 22 maggio 1978, n. 194.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 661. — Spese e contributi per l'istituzione e l'esercizio di consultori familiari e di servizi di consulenza educativa e matrimoniale (legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2) . . . . L. 200.000.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — *Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso* . . . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 agosto 1979

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

TABELLA

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI DI CONSULENZA FAMILIARE

Grado	Qualifica	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
	Carriera direttiva			
III/A	consulente familiare psicologo o pedagogista capo	1	530 487 455 426 387	— 3 2 2 2
IV/A	consulente familiare psicologo e pedagogista superiore	2	307	4
V/A	consulente familiare psicologo o pedagogista		257	2
		3		
	Carriera di concetto			
III/B	consulente familiare capo	1	370	—
IV/B V/B	consulente familiare principale	1	302 260	2 5
VI/B VII/B	consulente familiare . .	2	227 188	4 1
		4		

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1979, n. **11.**

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e successive modifiche, nonché integrazioni, concernenti il personale addetto all'addestramento professionale agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 18 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al punto 3), lettera *b*), dell'art. 5 della legge provinciale 28 maggio 1976, n. 21, viene aggiunta la seguente dizione: « oppure licenza di scuola media inferiore, unito a certificato di servizio comprovante un'attività di insegnamento tecnico almeno quinquennale nell'ambito dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale oppure unito a certificato comprovante l'idoneità all'insegnamento tecnico in base a specifica preparazione almeno quinquennale ».

La disposizione di cui al precedente comma rimane in vigore per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 28 maggio 1976, n. 21, è sostituito dai seguenti commi:

« I membri delle commissioni esaminatrici per i sopramenzionati concorsi sono scelti tra il personale di ruolo dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, tra il personale del ruolo speciale per gli istitutori di convitto e tra il personale di ruolo addetto all'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo oppure tra esperti anche estranei all'amministrazione provinciale.

Qualora il programma di esame lo richieda, la commissione esaminatrice può essere integrata da due esperti specifici delle relative materie di esame.

Nel primo comma dell'art. 71 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, dopo le parole « non abbiamo superato il 50.mo anno di età » sono aggiunte le parole « salvo gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti leggi ».

Art. 3.

Il chilometraggio massimo previsto al primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, è elevato a km 40.

Art. 4.

Agli insegnanti tecnici il servizio non di ruolo precedentemente prestato in qualità di incaricato con osservanza del pieno orario e riconosciuto all'atto della nomina in ruolo in prova, agli effetti giuridici ed economici della carriera, nella misura massima complessiva di cinque anni.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

Gli insegnanti tecnici incaricati ad orario pieno, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo tre anni di servizio, nonchè gli assistenti tecnici di ruolo, ai quali è stato affidato per almeno tre anni l'insegnamento di materie tecniche, possono essere inquadrati, previo espletamento di un concorso interno, nella qualifica di insegnante tecnico, grado VII/*B*, del ruolo per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto, purchè in possesso di licenza di scuola media inferiore.

Agli insegnanti tecnici incaricati, inquadrati in ruolo ai sensi del presente articolo e agli assistenti tecnici di ruolo che in base al presente articolo passano nella qualifica di insegnante tecnico è riconosciuto nella misura massima di anni cinque il servizio prestato in qualità di incaricato o di assistente tecnico di ruolo, agli effetti giuridici ed economici della carriera.

Gli insegnanti tecnici di ruolo ed i periti agrari del ruolo speciale dei servizi agrari che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono un incarico di direzione presso una scuola agraria e che hanno avuto un identico incarico per almeno otto anni, anche non consecutivi, riportando negli ultimi tre anni la qualifica di ottimo, possono essere inquadrati previo espletamento di un concorso interno, nella qualifica di direttore del ruolo per l'addestramento professionale agricolo, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto.

I concorsi interni di cui al presente articolo possono essere espletati anche in più riprese e devono essere indetti entro l'anno scolastico 1980-81.

Art. 6.

La giunta provinciale è autorizzata ad emanare con decreto del presidente della giunta provinciale un testo coordinato delle leggi provinciali regolanti l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale e il relativo personale.

Art. 7.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 10 milioni all'anno a decorrere dal 1979, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 20. — Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali e assistenziali . . . . L. 10.000.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 agosto 1979

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(8765)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793200)